

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Io debbo essere riconoscente e grato alla Commissione della volenterosa disposizione colla quale prese in esame questo progetto di legge.

E per quanto sia naturale il credere che il mio primo progetto mi paresse sostanzialmente buono, nondimeno io debbo e all'autorità degli uomini che fanno parte della Commissione e alle loro elucubrazioni sagaci di aderire al loro progetto, ma ad una condizione. Il concetto della moderazione della tassa nei primi anni in cui la tassa stessa è percepita, è un concetto il quale in se medesimo ha un lato molto ragionevole; esso inoltre era, come sapete, in uso in alcune provincie del regno prima che si formasse il regno d'Italia. Nondimeno bisogna che noi consideriamo in questo momento l'effetto finanziario che cotale moderazione può avere; imperocchè, o signori, come vi dissi ieri, si tratta di dare gli ultimi colpi di remi per giungere al porto, e se con un articolo moderativo dovessimo compromettere l'effetto della tassa, non avrei potuto accettarlo.

Per verità i documenti per poter giudicare l'entità del capoverso che si annette all'articolo 1 sono scarsi, e tanto più inquantochè, nei paesi dove esisteva questo sistema, esso si riferiva ai seguenti periodi: due anni, quattro anni, otto anni, dieci anni; ma il termine di cinque anni proposto dalla Commissione sarebbe all'infuori dei dati statistici che possiamo avere.

I dati statistici che io ho potuto raccogliere relativamente alla quantità e all'entità dei contratti in quelle provincie dove vigeva tale moderazione della tassa mi fanno presupporre che, stabilita la moderazione per quattro anni, si avrebbe la perdita almeno di un quarto del prodotto.

Vero è che la Commissione ha aggiunto l'articolo 2 e l'articolo 3, che vengono in aiuto del ministro di finanza; ma il provento di questi articoli, oltre che è alquanto incerto, compenserebbe appena quello che si andrebbe a perdere con il comma dell'articolo 1.

Io credo che, non bisogna compromettere il risultato con qualche particolare condiscendenza. Tuttavia, e per dare prova della mia riverenza per la Commissione, e pel desiderio d'intendermi con essa, io la pregherei ad accettare che la moderazione da essa proposta si limitasse a due anni; allora, su tale base, veramente si comprende che, se succedono dei passaggi, il duplice pagamento della tassa sia eccessivamente grave; ed i suoi effetti finanziari sarebbero molto meno sensibili, perchè si tratterebbe proprio di coloro che comprano un fondo per rivenderlo.

Prego dunque la Commissione a volere restrin-

gere a soli due anni la moderazione fissata nel comma dall'articolo 1, e in quei termini riconosco che sia accettabile e la faccio mia.

**MANTELLINI, relatore.** In seno della Commissione si è discusso lungamente intorno a questo capoverso, che si sarebbe introdotto nell'articolo 1 della proposta di legge che si sta discutendo, e le contraddizioni sono state vive, quanto è stato vivace il sostegno che quella proposta ha incontrato.

Per parte degli oppositori si diceva: ma voi rendete incerto l'aumento, col vostro progetto di moderazione; val meglio rifiutare l'aumento. Ma se lo consentite, consentitelo in modo che frutti, che corrisponda ai presagi sui quali il ministro delle finanze si basava, quando è venuto a presentare questa proposta. Si soggiungeva: voi favorite con la moderazione gli speculatori, e lasciate a secco quelli che vendono per bisogno.

Infine, si diceva, voi introducete nella legge un principio nuovo, un principio che non è di facile applicazione a fronte di un sistema come il nostro, pel quale, cioè, la presentazione del contratto al registro e il pagamento della tassa sono precettivi dentro il ristretto termine di venti giorni.

Se voi introducete questa innovazione, voi rendete difficile l'applicazione dell'articolo.

Con tutto ciò, siccome si vive di transazioni e, non c'illudiamo, è difficile che l'opinione, tale e quale si concepisce dal singolo deputato sia quella che per l'appunto prevalga, stamane la Commissione si è riunita e nella sua maggioranza mi ha autorizzato a dichiarare che la Commissione stessa accetta la proposta fatta ora alla Camera dall'onorevole presidente del Consiglio. E quindi accetta il principio di moderazione ridotto nel suo esercizio a due anni, e consente di appoggiare coi suoi suffragi quei due articoli aggiuntivi dai quali l'onorevole ministro, e non a torto, si ripromette di riguadagnare quello che scapiterà di sicuro dall'applicazione del principio di moderazione.

**PRESIDENTE.** La Commissione dunque aderisce alla proposta dell'onorevole ministro per le finanze il quale nel paragrafo secondo di detto articolo sostituirebbe il periodo di *due anni* a quello di *cinque anni* che vi si legge.

La parola spetta all'onorevole Tegas.

**TEGAS.** Signori, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro e la risposta della Commissione, il mio compito si è fatto più difficile.

Io preferirei tacere se non avessi la convinzione che anche il temperamento proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione, mentre attenua gli inconvenienti del temperamento concor-